

60.

Numero della Proposta

270

CAMERA DEI DEPUTATI

Sepione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 19. Giugno 1862
dal Ministro dell' Esteri.*

OGGETTO
Convenzioni concordate colla Svizzera,
colla Francia e colla Turchia

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

) 2°

) 3°

) 4°

) 5°

) 6°

) 7°

) 8°

) 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Signore

Uniformandomi al disposto
dell'art. 5^o dello Statuto, ho l'onore
di dare notizia alla Camera di tre
convenzioni ultimamente concusse dal
Governo del Regno colla Svizzera, colla
Turchia, e colla Francia.

La prima, firmata a Lugano
il 5. ottobre 1861, e ratificata in Torino
il 6. aprile 1862, ha per oggetto di meglio
determinare la linea di frontiera tra
la Lombardia e il Piemonte, ponendo termine ad alcune contestazioni
che erano in addietro insorte circa la




precisa interpretazione a base al Trattato
di Varsavia del 2. agosto 1752 tra S.M.
(l'Imperatore d'Austria) Maria Teresa
e i Dodici Cantoni della Lega Elvetica,
il quale aveva fissato i confini tra l'ex-
Ducato di Milano e gli ex Paesi Bassi
di Locarno, Lugano e Mendrisio.

Colla seconda Convenzione che fu
sottoscritta in Costantinopoli il 16. giugno
1862 si determinarono le basi per lo stabili-
mento di comunicazioni telegrafiche dirette
tra l'Italia e la Grecia mediante l'im-
missione di un corso sottomarino tra
Pietraia e Vallona, esificiarono le norme
a seguirsi per lo scambio delle corrisponden-
ze per via telegrafica. Questa Conven-
zione che fu già ratificata dall'una e
dall'altra Parte non potra' (per posta) in-
vigore finche' non sia stata viattata la corda

Sottomarina), al che sono ora rivolte le cure
del P^o Governo.

L'ultima finalmente delle suddette
Stipularioni, la quale può esser motivata
dalla riunione della Savoia Di Nizza
alla Francia, ha tratto alle ferrovie inter-
nazionali dei due Stati. Quest'accordo
fu conchiuso in Parigi il 7 maggio 1862
e ne furono int scambiato le ratifiche il 7.
Giugno successivo.



A cursive signature in black ink, reading "Giacomo Durando". The signature is fluid and somewhat stylized, with "Giacomo" on top and "Durando" below it, connected by a flourish.

Copie 900. N° 270.

Provvisorio: contiene dati governativi
del Regno

1° colla Sardegna ^{relativa all'} per l'annessione
della Sicilia fra la Lombardia
e il Lazio e Toscana

2° colla Francia relativa alle etende
francese interne e straniere

3° colla Svezia relativa alle circos-
cendenze del governo


annesse alla Città del Vaticano
degli affari esteri / Parma /

Fornita il 17. giugno 1862.

Si stampino in un solo fascio
ma due a pagina staccata

Convenzione
per
le Corrispondenze telegrafiche
conclusa e Sottoscritta
in Costantinopoli li 16. Gennajo
1862.
l'Italia ^{tra} la Turchia

Il Cambio delle Ratifiche ebbe luogo a Costantinopoli
li 9. Aprile 1862.



Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per le corrispondenze telegrafiche tra l'Italia e la Turchia essendo stata conchiusa e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari a Costantinopoli addì sedici del mese di Gennaio del corrente anno ottocento sessantadue,

Convenzione del tenore seguente

Au Nom de Dieu Tout-Puissant

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans désirant établir une communication télégraphique directe entre leurs Etats respectifs ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi d'Italie :
Monsieur Marcel Corradi Commandeur de Son Ordre Royal des Ss. Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du Mérité de seconde classe etc. etc. Son Ministre Résident près S. M. l'Empereur des Ottomans.

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans :
Son Altezse Mohamed Emin Pacha décoré des Ordres Impériaux de l'Osmania de première classe en brillans, du Mérité et du Mérite de première classe, Grande Croix de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare etc etc Son Ministre des affaires étrangères.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus des Articles suivants.

Art. I.

S. M. le Sultan s'engage à tenir en état de conservation la ligne télégraphique qui joint Tâllone et Constantinople avec la frontière de Russie près d'Ismail.

Art. II.

S. M. le Roi d'Italie s'engage à tenir en état de communication le câble sous-marin placé entre Naples et Tâllone.

Art. III.

Ce câble appartenant en toute propriété au Gouvernement de S. M., le Roi d'Italie, l'entretien et les réparations en seront à la charge de son Administration qui s'engage à réparer aussitôt que possible les dérangements qui pourront y survenir.

Art. IV.

S. M. le Sultan autorise l'établissement à Tâllone d'une Station télégraphique italienne dont le personnel ne pourra dépasser le nombre de six employés y compris deux ingénieurs chargés d'exécuter les réparations nécessaires au câble sous-marin et d'entretenir une communication suivie entre les deux îles de Tâllone et d'Obrante.

Art. V.

Bien qu'entièrement à la charge de l'Administration italienne, cette Station devra toujours être placée dans le local occupé par la Station Ottomane établie à Tâllone de façon à faciliter les opérations combinées du service mixte. Les frais du loyer du bureau télégraphique mixte seront supportés par les Administrations Italienne et Ottomane en parties égales.

Art. VI.

Les appareils du service Ottomane et ceux du service Italien de cette Station mixte ne seront pas reliés entre eux, et l'échange des dépêches se fera entre employés de la main à la main. Le service des deux bureaux de Tâllone sera permanent.

Art. VII.

Il demeure bien entier que le service actif de cette Station italienne sur le territoire Ottomane est restreint à l'écriture et à la remise au bureau de la ligne Ottomane des dépêches arrivées de l'Italie ou par l'Italie par le dit câble sous-marin et à la transmission de celles qui lui seront communiquées.

par le même bureau ainsi qu'à l'entretien d'une communication sûre et régulière entre les deux rives de l'Égée antique... L'officier circule des dépêches des expéditeurs et la remise à domicile aux destinataires restent-elles exclusivement acquises à la juridiction Ottomane.

Art. VIII.

Les Hautes Parties contractantes ayant accepté la Convention de Bruxelles du 30 Juin 1858 pour leurs rapports télégraphiques avec les autres Etats de l'Europe, conviennent de se servir de cette même Convention dans leurs rapports réciproques quant aux règlements de la correspondance et la taxation des dépêches. Copie de la dite Convention sera jointe à la présente et les stipulations y contenues seront conservées comme insérées dans celle-ci.

Art. IX.

S.M. le Roi d'Italie pourra établir à Son gré la taxe pour le parcours sous-marin d'Otrante à Tâllem, mais dans tous les cas elle ne pourra pas être fixée au delà de trois Yens.

Art. X.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement dans le plus bref délai possible les taxes à payer de leurs portes aux autres Etats.

Art. XI

Le règlement réciproque des comptes s'effectuera en Francs et centimes, il aura lieu aux termes fixés par l'art. 32 de la Convention de Bruxelles.

Art. XII.

La présente Convention devra mise à exécution aussitôt que le câble sous marin sera en communication avec les lignes de terre et demeurera en vigueur pendant quarante-cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications.

Art. XIII.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de Deux mois ou plus tôt si faire se peut.

(En foi de quoi les plénipotentiaires susdits l'ont signé et y ont apposé leur Sceau.)

Fait à Constantinople le seize derniers de Janvier de l'année Mille-huit cent-soixante-deux.

M. Verriati

(S.S.)

Cabli

(S.S.)

Di avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta
Convenzione, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata,
confermata e ratificata, come per le presenti l'accettiamo, confermiamo e
ratifichiamo, promettendo d'osservarla e di farla inviolabilmente osservare.
In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, e vi
abbiamo fatto apporre il Nostro Reale Sigillo, Date dal Nostro Real Palazzo
in Torino addì ventitré del mese di Febbrajo dell'anno del Signore
Mille ottocento sessanta due, e del Regno Nostro il Decimoquarto.

Vittorio Emanuele

Per parte di S. e M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
(Reggente il Ministero degli affari esteri)

Ricasoli

Per Copia Conforme all'originale
Torino 16. Giugno 1862

Melgarini

13.

C
CONVENZIONE
relativa alle strade ferrate internazionali
conchiusa tra S. M. il Re d'Italia
e S. M. l'Imperatore dei Francesi

sottoscritta a Parigi dai rispettivi Plenipotenziari il 7 Maggio 1862.
ratificata il 25 Maggio dello stesso anno.

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volonta della nazione

Re d'Italia

A tutti coloro che le presenti vedranno, Salute

Avendo. Noi conchiuso con Sua Maestà
l'Imperatore dei Francesi una Convenzione rela-
tiva alle strade ferrate internazionali e sottoscritta dai
rispettivi plenipotenziari a Parigi addì sette maggio del
corrente anno,

Quale Convenzione è del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa
Majesté l'Empereur des Français, désirant pour-
voir à la solution de diverses questions auxquelles a donné
lieu l'annexion de la Savoie et du Comté de Nice à la
France en ce qui concerne les chemins de fer situés sur ces
territoires ont nommé, à cet effet, pour leurs plenipotentiaires

savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie,

M^r. Valentino Pasini, député au Parlement, Chevalier de son ordre royal des Saints Maurice et Lazare;

Et M^r. Severino Grattoni, député au Parlement, Commandeur de son ordre royal des Saints Maurice et Lazare;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français,

M^r. Jules Saladin, Inspecteur général des Finances, Commandeur de son ordre impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'ordre royal des Saints Maurice et Lazare.

Et M^r. Alphonse Busche, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, Officier de son ordre impérial de la Légion d'Honneur.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:

Article premier

Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution du chemin de fer, entre Modane et Suse, seront supportées par les deux Gouvernements, chacun pour la partie située sur son territoire.

Article 2.

Le Gouvernement français fera exécuter les travaux de la partie comprise entre Modane et l'entrée du souterrain du Mont Cenis, et le Gouvernement italien ceux de la partie

108

comprise entre la sortie du même souterrain et l'use.)

Article 3.

Le souterrain du Mont Cenis sera exécuté par les soins et sous la responsabilité du Gouvernement italien. Les dépenses de la partie comprise entre le milieu du souterrain et la tête de sortie du côté de Bardonneche, seront entièrement à sa charge. Celles de la partie comprise entre la tête d'entrée, du côté de Modane, et le milieu du souterrain seront à la charge du Gouvernement français, toute réserve étant d'ailleurs faite pour ce qui concerne la délimitation de la frontière au point de vue politique.

Article 4.

La dépense à la charge du Gouvernement français, pour le percement de la partie du souterrain du Mont Cenis située sur son territoire, est fixée à forfait à la somme de dix-neuf millions de francs (19,000,000^{fr.}) pour le cas où la durée des travaux serait de vingt cinq ans, à partir du premier Janvier mil huit cent soixante deux (1862.)

Dans le cas où les travaux seraient complètement terminés avant ce délai de vingt cinq ans, le capital de dix-neuf millions (19,000,000^{fr.}) sera augmenté d'une prime de cinq cent mille francs (500,000^{fr.}) pour chaque année entière dont le maximum de vingt cinq ans aura été réduit.

Si les travaux durent moins de quinze ans, la prime

Sera portée à six cent mille francs (600,000^f) pour chaque année entière dont ce délai de quinze ans aura été réduit.

Article 5.

Le capital stipulé dans l'article qui précède ne sera payé par le Gouvernement français, qu'après l'achèvement de tous les travaux du souterrain, y compris la double voie et lorsque la section de Modane à Tuse aura été livrée à l'exploitation.)

Pendant l'exécution des travaux, l'intérêt à cinq pour cent (5%) des dépenses correspondant aux parties entièrement terminées, sera payé annuellement au Gouvernement italien par le Gouvernement français. A cet effet et pour que les intérêts s'appliquent à la moyenne des travaux de l'année, un mesurage sera fait contradictoirement le premier Juillet de chaque année, pour reconnaître la longueur de galerie entièrement exécutée du côté de la France. A cette longueur on appliquera le prix de trois mille francs (3000^f) par mètre courant, sans que le prix total de dix-neuf millions de francs (19,000,000^f), stipulé à l'article 4 ci-dessus, puisse en aucun cas, être dépassé; les intérêts de la somme ainsi déterminée seront payés le quinze Janvier de l'année suivante.

Le premier mesurage sera fait le premier Juillet mil huit cent soixante deux (1862), et le paiement de la première année d'intérêt aura lieu le quinze Janvier mil huit cent

Soixante trois (1863).

Les travaux devront être conduits de manière que la longueur de galerie exécutée dans la partie italienne ne soit jamais inférieure de plus de cent mètres (100^{m}) à celle qui sera terminée à la même époque dans la partie française.

Article 6.

Si les travaux du souterrain du Mont Cenis ne sont pas entièrement terminés le premier Janvier mil huit cent quatre-vingt sept (1887), le Gouvernement français sera exonéré du paiement des dépenses faites pour la partie située sur son territoire et les intérêts cesseront de courir; il en sera de même si, avant cette époque, le Gouvernement italien déclare renoncer à leur continuation. Au défaut de déclaration de sa part, on considérera les travaux comme abandonnés, si, à la fin d'une année quelconque, la longueur totale de galerie exécutée ne représente pas au moins une moyenne de deux cent cinquante mètres (250^{m}) par an à partir du premier Janvier mil huit cent soixante deux (1862), sur chacune des parties française et italienne.

Article 7

La somme de vingt millions de francs (20,000,000^f) que la Compagnie du chemin de fer Victor Emmanuel doit payer à titre de subvention, conformément à l'article 16 du cahier des charges, sera répartie ainsi

qui il suit.)

Treize millions (13,000,000^{fr.}) à l'Italie,

Sept millions (7,000,000^{fr.}) à la France.)

La France aura droit à deux millions (2,000,000^{fr.}) sur chacun des deux premiers cinqièmes et à un million (1,000,000^{fr.}) sur chacun des trois derniers.

Les sommes attribuées au Gouvernement français seront versées dans les caisses du Gouvernement italien et viendront en déduction des obligations en intérêt et capital contractées par la France dans le présent traité.

Il sera tenu à cet effet un compte courant d'intérêts à cinq pour cent (5%) entre les deux Gouvernements.

Dans le cas, prévu par l'article 16 du cahier des charges, où le Gouvernement italien aurait à rembourser à la Compagnie tout ou partie de sa subvention, le Gouvernement français tiendrait compte au Gouvernement italien des intérêts dont les versements de la Compagnie l'auraient exonéré.

Article 8.

Après l'achèvement des travaux le Gouvernement français sera mis en possession de tous les terrains acquis et de tous les ouvrages exécutés sur son territoire par le Gouvernement italien, tels que galeries souterraines, voies de fer définitives, barrages, dérivations de cours d'eau, réservoirs en maçonnerie et bâtiments.

71
169

Les terrains, bâtimens et ouvrages ne faisant pas partie du souterrain seront livrés dans l'état où ils se trouveront.

Le Gouvernement italien se réserve de reprendre les machines, les outils et le mobilier dont les bâtimens ont été garnis, ainsi que les matériaux et autres objets approvisionnés.

Article 9.

Le Gouvernement français aura le droit de faire visiter les travaux du souterrain, toutes les fois qu'il le jugera convenable, par des ingénieurs ou autres délégués de son choix, chargés de les examiner pour lui rendre compte de leur état d'avancement ainsi que de leur exécution.

Le Gouvernement italien mettra les délégués français à même de remplir leur mission; il leur fera donner tous les renseignements qu'ils demanderont ou qui pourront leur être utiles.

Au commencement du mois de Juillet de chaque année, une commission mixte, nommée à cet effet par les deux Gouvernements, constatera la situation des travaux du souterrain, tant pour la partie italienne que pour la partie française, et fera le mesurage indiqué à l'article 5 ci-dessus.

Avant la mise en exploitation, il sera procédé par

une commission mixte à la reconnaissance des travaux.)

Article 10.

Avant la mise en exploitation de la section de Modane à Tuse, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la nouvelle voie, ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer le service des correspondances postales et télégraphiques.

Un règlement uniforme pour les signaux et pour tout le détail de l'exploitation entre les stations de Modane et de Bardonneche, sera arrêté par les deux Gouvernements, sur la proposition de la Compagnie.

Article 11.

Les charges résultant de la garantie d'intérêt de 4½ p.-% stipulée en faveur de la Compagnie du Victor Emmanuel par l'article 79 du cahier des charges annexé à la loi du 15 Août 1857 seront partagées entre les deux Gouvernements, de telle sorte que chacun d'eux supporte seul le déficit qui pourra résulter des règlements de comptes relatifs à la partie du chemin de fer située sur son territoire.)

Toutefois, en ce qui concerne la Compagnie, les effets de la garantie d'intérêt demeureront les mêmes que si la ligne n'était pas divisée; en conséquence, si les sections appartenant à l'un des deux Etats donnent un produit net supérieur à

(38th)

quatre et demi pour cent ($4\frac{1}{2}\%$), et celles qui dépendent de l'autre Etat, un produit net inférieur à ce même taux; l'excédant du premier produit sera reporté par le Gouvernement intéressé sur le second, de manière à réduire ou même, le cas échéant, à supprimer le paiement à faire à la Compagnie.

Article 12.

Chaque Gouvernement réglera les comptes de construction et d'exploitation pour les parties du chemin de fer situé sur son territoire, et les communiquera ensuite à l'autre Gouvernement. Le compte des dépenses générales et la répartition de ces dépenses entre les sections françaises et les sections italiennes seront établis en commun entre les deux Gouvernements, la Compagnie entendue.

Article 13.

Lorsque la section de Modane à Luse aura été livrée à l'exploitation, la garantie d'intérêt spéciale affectée à cette section par l'article 17 du cahier des charges sera supportée par les deux Gouvernements et partagée entre eux d'après les bases suivantes.

Le Capital de vingt millions de francs (20,000,000) dont l'intérêt à quatre et demi pour cent ($4\frac{1}{2}\%$) est, garanti, sera réparti comme il est dit dans l'article 7 de la présente convention.

Pour l'exercice de cette garantie, on établira le produit

net de la section de Modane à Tuse et l'on répartira ce produit entre chacun des deux Etats proportionnellement à la longueur des sections situées sur leurs territoires.

Ne seront pas compris dans le calcul des produits ceux qui proviendraient de lignes nouvelles concedées par l'un ou l'autre Gouvernement et venant s'embrancher sur la section de Modane à Tuse.

Article 14.

Chaque Gouvernement sera libre de faire avec la Compagnie tels arrangements qu'il jugera convenables, pour modifier les clauses de la concession, en ce qui concerne les sections du chemin de fer situées sur son territoire, d'étendre ou de réduire les limites de cette concession et même de la supprimer tout à fait, pourvu que ces modifications n'apportent aucun obstacle à ce que les comptes indiqués à l'article 12 ci-dessus puissent être établis comme si la concession avait été maintenue dans les conditions actuelles et qu'elles n'affectent en aucune manière les intérêts de l'autre Gouvernement.)

Article 15.

La somme à fournir par la Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel conformément à l'article 99 du cahier des charges ci-dessus mentionné, pour les frais de contrôle et de surveillance, et dont le maximum est fixé par an à trente cinq mille francs (35,000), sera partagée par

19³

portions égales, entre les deux Gouvernements, en sorte que l'un d'eux aura droit à dix-sept mille cinq cents francs (17,500^f) au maximum.)

Les versements seront faits dans les caisses de chacun des deux Gouvernements pour les sommes qui lui sont attribuées.

La présente disposition aura son effet à partir du 14 Juin mil huit cent soixante (1860).

Article 10.

La dépense d'entretien de la route ordinaire de St Jean de Maurienne à Suse, réglée à la somme annuelle de cent mille francs (100,000^f) par l'article 20 du cahier des charges susmentionné, sera supportée par chacun des deux Gouvernements proportionnellement à la longueur de la partie située sur son territoire.

En conséquence, la part à la charge du Gouvernement français est fixée à soixante huit mille cinq cents francs (68,500^f) par an, et la part à la charge du Gouvernement italien à trente - et - un mille cinq cents francs (31,500^f)

La présente disposition aura son effet à partir du quatorze Juin mil huit cent soixante (14 Juin 1860).

Il est bien entendu que les réductions de dix mille cinq cents francs (10,500^f) et de quatorze mille six cents

francs (11,600^f) stipulées dans le cahier des charges pour être faites après l'achèvement des sections du chemin de fer comprises, l'une entre St. Jean de Maurienne et St. Michel, l'autre entre St. Michel et Modane, porteront entièrement sur la somme mise à la charge du Gouvernement français.

Article 17

Le cautionnement de deux millions de francs (2,000,000^f) versé par la Compagnie des chemins de fer de la ligne d'Italie sera divisé en deux parties égales qui seront affectées exclusivement, l'une aux sections sises sur le territoire français et l'autre aux sections sises sur le territoire italien.

En conséquence, le Gouvernement italien versera, dans un délai de trois mois à partir de la ratification de la présente convention, une somme de un million de francs (1,000,000^f) dans les caisses du Gouvernement français à la charge par ce dernier de remplir vis-à-vis de la Compagnie toutes les conditions du cahier des charges, en ce qui concerne le cautionnement.

Article 18.

Les Commissaires français déclarent n'avoir aucune réclamation à exercer en ce qui concerne un cautionnement de trois cent mille francs (300,000^f) déposés dans les caisses du Gouvernement italien par une Compagnie à l'occasion de la concession d'un chemin de fer d'Annecy à la frontière de Genève.

Document

30-

Article 19.

Le Gouvernement français s'engage à faire construire sur son territoire, en prolongement du chemin de fer de Toulon à Nice, un chemin de fer qui aboutira à la frontière italienne au torrent de St-Louis; à cet effet, il présentera un projet de loi au Corps Législatif aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans la session de 1863.

De son côté, le Gouvernement italien s'engage à prolonger jusqu'à la frontière française le chemin de fer actuellement en cours d'exécution de Gênes à Vintimille; et à le raccorder avec la ligne française dont il viendra question.)

Article 20.

Le point de jonction des deux chemins de fer français et italien et le mode de raccordement des chemins, seront déterminés par les deux Gouvernements, d'après des projets rédigés de concert entre les ingénieurs des deux pays.

Article 21.

Les travaux de construction devront être entrepris sur le territoire français dans un délai de six mois, à dater de la loi qui aura fourni aux voies et moyens d'exécution. Ils devront être terminés dans un délai de trois ans, à partir de l'expiration des six mois ci-dessus fixés.

Les travaux devront être poussés sur le territoire italien, de manière à être achevés à la même époque.

Article 22.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre quarante quatre centimètres ($1^{\text{m}} 44$) au moins, et de un mètre quarante cinq centimètres ($1^{\text{m}} 45$), au plus.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres ($2^{\text{m}} 00$).

Les suspensions des locomotives et des wagons seront, dans les deux Etats, disposés de manière à se correspondre.

Article 23.

Les terrains pourront n'être acquis, les terrassements et les ouvrages d'art pourront n'être exécutés que pour une seule voie, sauf l'établissement de gares d'avertement, en nombre suffisant.

Si, par suite de l'augmentation du trafic, il devenait nécessaire d'établir une deuxième voie, les deux Gouvernements s'entendront à cet effet.

Article 24.

Moins de conventions spéciales faites entre les administrations des deux chemins de fer et approuvées par les Gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de

35
et
14

Marchandises traversant la frontière changeront de locomotives dans la station de Vintimille : en conséquence le Gouvernement italien devra fournir à l'Administration du chemin de fer français dans cette station, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploitation.

Toutes les dépenses d'établissement de la station de Vintimille seront à la charge du Gouvernement italien, qui recevra de l'Administration du chemin de fer français, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent (5‰) des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce dernier chemin et l'intérêt, au même taux, de la moitié des dépenses relatives aux constructions effectuées au service commun.

Les frais d'entretien des dites constructions, avancés de même par le Gouvernement italien, seront partagés d'après les mêmes bases.

Les projets des voies et bâtiments à établir pour le service international seront concertés entre les deux Gouvernements.

Article 25.

Avant la mise en exploitation des deux chemins de fer, les Gouvernements s'entendront sur les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture.

de la nouvelle voie, ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer le service des correspondances postales et télégraphiques.

Article 26.

Un règlement uniforme pour les signaux et tout le détail du service d'exploitation entre la frontière et la station de Vintimille, ainsi que dans cette station, sera concerté entre les Administrations chargées de la direction des deux chemins de fer, et soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs.

Article 27.

Le tarif des prix pour le transport des personnes, bagages et marchandises, entre les stations de Menton et de Vintimille, sera fixé de la même manière.

Article 28.

À raison du parcours de ses convois entre la frontière et Vintimille, l'Administration du chemin de fer français tiendra compte à l'Administration du chemin de fer italien, à titre de péage, des deux tiers des recettes qu'elle fera pour les trajets effectués par ses trains entre la frontière et la station de Vintimille, l'entretien et la surveillance de cette partie de la ligne restant à la charge de l'administration italienne.

Article 29.

Les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28

46
22

ci-dessus de la présente convention seront considérés comme nuls et non avenus, si, dans la session de mil huit cent soixante trois (1863), les clauses financières relatives à l'exécution du prolongement de Nice à la frontière italienne n'ont pas été approuvées par le Corps Législatif.

Article 30.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs
l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux.

Fait en double original à Paris le sept. Mai
mil huit cent soixante deux.

(L.S.)	S. Pasini
(L.S.)	S. Grattoni
(L.S.)	S. Saladin
(L.S.)	A. Busche


Di avendo veduto ed esaminato la
Convenzione qui soprascritta l'abbiamo approvata
in ogni e singola sua parte, e presso per le presenti
l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo

D'osservarla e di farla osservare inviolabilmente.)
In fede di che. Noi abbiamo firmato le presenti
lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il
Nostro Reale Sigillo. Dätz dal Nostro Real Palazzo
in Torino addì ventacinque del mese di Maggio l'anno
del Signore Milleottocento sessantadue e del Regno
Nostro il Decimo quarto.

Vittorio Emanuele

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
Giacomo Durando

Per copia conforme all'originale
Torino 13. Giugno 1862

Melgarini

R 38

CONVENZIONE

*relativa all'accertamento della frontiera fra la Lombardia
ed il Cantone Ticino in alcuni punti ove esso trovasi
in contestazione.*

Lugano 5 ottobre 1861.
Ratificata a Torino li 6 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE II

Regnante nel suo Stato, e per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

RE D'ITALIA

Ha voluto indicare con questa Proclamazione la fine del suo regno, e gli obblighi di pubblico servizio che deve ancora compiere. Ha voluto anche esprimere il suo sentimento di soddisfazione per l'opera compiuta dalla sua dinastia, e per le sue leggi, le quali hanno sempre favorito il progresso dell'industria, della scienza, della cultura, e della civiltà. Ha voluto anche esprimere il suo sentimento di soddisfazione per l'opera compiuta dalla sua dinastia, e per le sue leggi, le quali hanno sempre favorito il progresso dell'industria, della scienza, della cultura, e della civiltà.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Il Regno d'italia ha deciso di abdicare al trono, e di trasferire il suo governo alla sua figlia, Maria Pia, e al suo consorte, il Duca di Galliera. Ad oggetto di accettare la frontiera fra la Lombardia ed il Cantone Ticino essendo stata conclusa tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera una Convenzione sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari a Lugano addì cinque ottobre mille ottocento sessantuno;

La Convenzione del tenore seguente:

Per onorare il diritto di ogni popolo di disporre di sé stesso, e di non essere costretto a fare ciò che non vuole, e per garantire la sicurezza dei confini, e la pace fra i popoli, si sono concordate le seguenti provvedimenti:

CONVENZIONE

relativa all'accertamento della frontiera fra la Lombardia ed il Cantone Ticino in alcuni punti ove esso trovasi in contestazione.

La frontiera fra la Lombardia ed il Cantone Ticino, attinenti l'una al Regno d'Italia, l'altro alla Confederazione Elvetica, è regolata dal Trattato di Varese del 2 agosto 1752, tra S. M. l'Imperatrice

d'Austria Maria Teresa ed i dodici Cartoni della Lega Elvetica dominante di qua dai monti. Questo Trattato con analoghe spiegazioni e specificazioni provvede alla determinazione delle frontiere tra l'ex-Ducato di Milano e gli ex-Baliaggi di Locarno, Lugano e Mendrisio. Nel progresso dei tempi essendo insorte alcune contestazioni sull'andamento di essa frontiera, sia per alterazione delle linee indicate di confine, sia per poco esatte specificazioni del Trattato suddetto, sia perchè alcune parti di esse frontiere (come quelle attinenti al Comune lombardo di Campione, allora feudo dell'Abbazia di S. Ambrogio di Milano) non furono considerate nel Trattato, i due Governi Italiano e Svizzero si sono intesi onde devenire ad una sistemazione definitiva di tali pendenze. In conseguenza di che sono stati nominati come Commissari a questo uopo:

Da parte di S. M. il Re d'Italia,

Il signor cavaliere Luigi nobile Torelli, commendatore dei Ss. Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell'Ordine militare di Savoia, decorato della medaglia d'argento al valor militare, Tenente-colonnello *ad honorem* nell'Armata di S. M.; senatore del Regno, Governatore della Provincia della Valtellina;

Il signor cavaliere Ezio nobile De-Vecchi, cavaliere dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, dell'Ordine militare di Savoia e dell'Ordine Imperiale della Legion d'onore, decorato della medaglia d'argento al valor militare ecc. ecc., Luogotenente-colonnello nel Corpo Reale dello Stato Maggiore;

Ed il signor Paolo Turconi, Capo Sezione presso il Ministero delle Finanze;

Da parte della Confederazione Svizzera,

Il signor Emanuele Bourgeois-Doxat, Colonnello federale;

Ed il signor avvocato Carlo Battaglini, Membro del Gran Consiglio del Cantone Ticino;

I quali dopo essersi riuniti a Lugano il di 11 settembre 1861, e scambiati i loro plenari poteri, ritrovati in buona e debita forma, si sono costituiti in Commissione sotto la presidenza del signor Colonnello

7
S

federale Bourgeois-Doxat. Il signor Luogotenente-colonnello De Vecchi è stato designato ad esercitare le funzioni di Segretario.

La Commissione ha dato immediatamente principio alle sue operazioni, ed ha convenuto di adottare come basi del lavoro di delimitazione le regole seguenti:

I. Il documento principale che deve servire di guida alla Commissione per rintracciare la vera situazione dei confini fra i due Stati Italiano e Svizzero nei siti contestati sia il Trattato di Varese del 1752 in unión con le specificazioni di confine che lo hanno susseguito, ed i tipi planimetrici da cui è corredata. Questa Convenzione non costituisce dunque un nuovo trattato, ma un semplice chiarimento dei punti dubiosi del precedente. Per conseguenza le descrizioni e decisioni che essa converrà di applicare ai punti in contestazione, si considereranno intercalate nel Trattato di Varese ai siti che si riferiscono a questi, e laddove non si fa cenno in contrario, s'intende che il Trattato stesso continui ad avere il suo pieno valore;

II. Nei punti di frontiera, di cui il Trattato di Varese non si è occupato, si cercherà di adottare come limiti di Stato i limiti comunali attualmente riconosciuti;

III. Ove si crederà necessaria per la fissazione della frontiera nei punti contestati la collocazione di nuovi termini territoriali, questi porteranno iscrizioni analoghe a quelle dei preesistenti secondo il Trattato di Varese, e la loro numerazione sarà intercalata coll'aggiunta di una frazione fra la numerazione progressiva di questi. Quando i termini citati dal Trattato di Varese si trovino mancanti, essi saranno rinnovati;

IV. La Commissione è d'accordo di limitare il suo mandato alla fissazione delle linee di frontiera tra Stato e Stato, e per quello che concerne la questione di sovranità. Si stabilisce che i limiti fissati per le rispettive giurisdizioni sovrane dei due Stati segnino, in pari tempo quelli della giurisdizione comunale dei Comuni di frontiera, ma nulla s'intende di pregiudicare sulle questioni di proprietà sia dei Comuni, sia dei privati, le quali resteranno interamente devolute

alle Autorità giudiziarie degli Stati, in cui siano per trovarsi compresi i terreni ora in questione. La Commissione protesta anzi che il suo giudicato non deve ritenersi né come prova, né come semiprova di diritto di possesso, sia di Comuni, sia di privati, sopra i terreni ove questo diritto fosse incerto e la proprietà contestata.

V. Alcuni piani dettagliati dei più importanti terreni in contestazione fatti rilevare dalla Commissione internazionale Austro-Svizzeria, che nel 1845 si occupò della questione, senza giungere ad alcun accordo, potranno se riconosciuti come l'espressione esatta del terreno, essere impiegati a chiarimento del testo nella definizione delle nuove frontiere, indicandovi graficamente gli accordi a cui si sarà giunti. Essi piani formeranno un corredo delle descrizioni testuali che saranno, al pari di queste, vidimate dalla Commissione.

Ammessi questi preliminari, la Commissione si è occupata mediante l'esame dei documenti e le visite sul terreno dei compagni delle Autorità comunali interessate, di stabilire le frontiere nei punti contestati; ed ecco i risultati a cui essa è giunta, le quali si espongono, citando il luogo della questione, le Comuni interessate, eponendo di contro gli articoli delle specificazioni del Trattato di Varese che ne restano modificate al n. 20 art. 13 (lavoro in vO. III) sul luogo detto del *Pairolo* tra i Comuni di Puria lombardo e Sanvico svizzero. - Trattato di Varese. - Specificazione di Porlezza 25 agosto 1754, alinea 13, verso 1, tipo X del

Trattato di Varese.

ella cima ove il suonato in obbligo è crociato n. art. VI

ed allo **Testo del Trattato**. **Modificazioni della Commissione**.

Dalla detta cima chiamata l'Arrabbiione, rivolgendosi alla destra tra mezzogiorno e ponente sino al colmo e sassi detti di Norezzo, indi discendendo al sito denominato il Pianone,

Dalla detta cima chiamata l'Arrabbiione, rivolgendosi alla destra tra

mezzogiorno e ponente sino al colmo e sassi detti di Norezzo, indi discendendo al sito denominato il Pianone,

e risalendo poscia ad altro colmo detto del Noresso, proseguendo sempre la cresta dei monti sino alla cima dei sassi detti dei Pozzetti, ossia al colmo del Pairolo, poscia discendendo sino ad un piano in vicinanza al sito che si dice il Pairolo che è un giro concavo di figura sferica della profondità di circa trabucchi otto e di diametro di circa trabucchi quindici, qual sito resta tutto nella Valsolda, e da detto sito salendo pure la costa denominata del Pairolo sino alla cima dei sassi del Parazzo.

281

e risalendo poscia ad altro colmo detto del Noresso; proseguendo sempre la cresta dei monti sino alla cima dei sassi detti dei Pozzetti, ossia al colmo del Pairolo, poi discendendo per la cresta divisoria delle acque fino al piano detto del Pairolo, e traversandolo a sette metri dall'orlo di tramontana di questa escavazione circolare che è tutta in Valsolda, si riprenderà a salire la cresta dominante del Pairolo sino alla cima dei sassi del Parazzo.

CONTENUTO

QUESTIONE SECONDA: 23. 11. 1754. Oggi 11. 11. 1807. - Accordo tra gli Stati - governo d'U. C. o Consiglio - sul luogo detto *Pian Biscagno*, tra i Comuni di Albogasio Lombardo e Cadro svizzero. - Trattato di Varese. - Specificazione di Porlezza 25 agosto 1754, alinea 15, verso 14. - Tipo X del Trattato di Varese. Piano annesso n.° 1 rosso.

Testo del Trattato.

.... Indi proseguendo sino ad un rocco più alto addimandato il Sasso grande, ossia Preda-grossa, che colla sua cima divide anche i due territorii di Sanvico e Cadro svizzeri, e da questa cima discendendo sempre verso ponente per la cresta dei monti sino al Pian Biscagno, poscia con piccol giro verso tramontana andando al sito detto della Fornace, e da questo sito salendo tra mezzogiorno e ponente sino alla più alta cima addimandata la Colma Regia.

Modificazioni della Commissione.

.... Indi proseguendo sino ad un rocco più alto dimandato il Sasso grande, ossia Preda-Grossa che colla sua cima divide anche i due territorii di Sanvico e Cadro svizzeri, si discenderà da detto rocco sempre verso ponente per la cresta dei monti, sino al sito ove termina detta cresta, e comincia il Piano Biscagno, ivi è il termine n.° 7 1/2. Di poi obliquando di pochi gradi a mezzogiorno, si prenderà l'allineamento del termine n.° 7 1/2 situato al fine di detto piano, ove si promunzia la costiera della Colma

Regia; e per questa costiera si raggiungerà la più alta vetta di questa montagna.

Ambi i termini sunominati sono di sarizzo e di forma quadrata con trenta centimetri di lato ed ergeransi fuori terra per centimetri sessanta. Oltre al rispettivo numero portano la data 1861 e le lettere A. I. (Albogasio Italia) dal lato italiano e C. S. (Cadro svizzero) dal lato svizzero.

QUESTIONE TERZA

sul luogo detto il *Sasso rosso* tra il Comune di Albogasio lombardo e Brè svizzero. - Trattato di Varese. - Specificazione di Porlezza 25 agosto 1754, alinea 13, verso 23. -

Piano annesso n.º 11 rosso. - Tipo X del Trattato di Varese.

Testo del Trattato.

.... Dalla Colma Regia proseguendo detta Colma sino al suo fine ed ivi rivolgendosi a sinistra e descendendo verso mezzogiorno sino al colmo detto il *Sasso rosso*, ove finisce il territorio di Brè, ed incomincia quello del borgo di Lugano; indi proseguendo a discendere a seconda di una valle detta dell'Orocco, la quale nella sua profondità divide la Val Solda dal territorio del borgo di Lugano si giunge al lago detto di Lugano.

Modificazioni della Commissione.

.... Dalla Colma Regia proseguendo detta Colma sino al suo fine, ed ivi rivolgendosi a destra, per il tratto di circa ottanta metri, si procederà poi a seconda della Valle dell'Orocco, il cui ramo più lungo è meglio determinato comincia appunto a quel segno; e secondo la sua maggiore profondità continuerà fino al lago di Lugano.

82
7

QUESTIONE QUARTA

sul luogo detto il *Pra del Gaggio* fra i Comuni di Ramponio e Lanzo lombardi e quello di Gandria svizzero. - Trattato di Varese. - Specificazione di Porlezza 25 agosto 1754, alinea 22, verso 1. - Tipo XII del Trattato di Varese. - Piano annesso n.° 3 rosso.

Testo del Trattato.

Da questo termine ascendendo sino al colmo detto del Pra di Gaggio, per la tratta di trabucchi sessantadue, si ritrova un termine di sarizzo lavorato, alto fuori terra oncie diciotto, largo oncie sei, grosso oncie tre, in cui resta scolpita una croce da ambe le parti colla lettera L verso mezzogiorno e sotto i numeri 722, e nuovamente vi si è fatto scolpire il n.° 13 colla lettera M dirimpetto all'L spiegante Lanzo milanese, e dalla parte opposta la lettera R indicante Rampogno, e dalla parte di ponente si è fatto scolpire la lettera G spiegante Gandria. Il detto termine divide i due territori di Lanzo e Rampogno e denota anche il confine territoriale con Gandria svizzero.

Dal riferito termine andando verso ponente secondo l'andamento della detta strada tortuosa e curva chiamata della Bolla, che va sino alla piazza di Val-Rovina per la tratta di trabucchi trecento trenta, si è trovato un termine smosso di sarizzo rozzo, con scolpita una croce e i numeri 725, qual termine si è fatto nuovamente ripiantare coi suoi testimoni e vi si

Modificazioni della Commissione.

Da questo termine (cioè dal n.° 42) la frontiera ascende continuando nello stesso allineamento (cioè verso mezzogiorno) per il tratto di metri cento-sessanta circa sino al colmo detto di Pra di Gaggio; ed ivi si ritrova un termine di sarizzo lavorato in cui sta scolpita una croce da ambe le parti, con le lettere L. M. (Lanzo milanese) e il n.° 13 da un lato, più un vecchio numero 722, dall'altro la lettera R (Rampogno), e sul terzo la lettera G (Gandria). Questo termine trovato inclinato, fu collocato di nuovo a posto. Da esso la frontiera si dirige in linea retta verso ponente per il tratto di circa duecento metri, quasi parallelamente e ad una distanza media di circa venticinque metri dal colmo del monte. All'altezza di un piccolo fabbricato ad uso rustico, e alla distanza di ventisei metri dall'angolo nord di questo, si è piantato il nuovo termine n.° 13 1/2. Da qui continuando verso ponente per altri duecento e dieci metri circa, sino al punto ove la strada della Bolla cambia versante (dirigendosi verso la cascina detta il Piano d'Orano), e sull'orlo Est di detta

è fatto scolpire il n.^o 14 con la lettera L dalla parte di mezzogiorno, e la lettera G dalla parte di tramontana indicanti Lanzo e Gandria. S'erge fuori terra oncie sette ed è largo oncie quattro, grosso oncie una e mezza.

strada, si è piantato il termine nuovo n.^o 15 ½. La suddetta strada della Bolla prosegue a formare frontiera, restando comune ai due Stati, per il tratto di metri cinquecento sessanta circa, sino alla piazza di Valle-Rovina; e qui si è piantato, in luogo dell'antico termine n.^o 14 smosso e molto consumato, un nuovo termine portante lo stesso numero. Questi tre termini, nuovamente piantati con i rispettivi testimoni, sono di sarizzo; e portano, oltre il numero loro competente, le lettere L. I. (Lanzo Italia) dal lato italiano e quelle G. S. (Gandria Svizzera) dal lato svizzero. Si alzano fuori terra centimetri cinquanta.

QUESTIONE QUINTA

sul luogo detto *Valle Rovina* tra i Comuni di Lanzo lombardo e Gandria e Castagnola svizzeri. - Trattato di Varese - Specificazione di Porlezza 23 agosto 1754, alinea 24, verso 1. - Tipo XII del Trattato di Varese. - Piano annexo N.^o IV rosso.

Testo del Trattato

Dal suddetto termine posto sulla piazza della Valle-Rovina, rivolgersi verso mezzogiorno e proseguendo la detta strada (che assume il nome della strada della Val-Rovina) per la tratta di trabucchi cinquecento ottanta, si giunge al sito chiamato in fondo al Prato di Trevigno, ove concordemente dalle parti essendosi assunto dovesse esservi un termine

Modificazioni della Commissione

Da questo termine n.^o 14 situato sulla piazza di Val-Rovina, la frontiera segue il sentiero detto di Val-Rovina che è una continuazione di quello della Bolla e, come questo, sarà di uso comune ai due paesi. Esso conduce con molte tortuosità sino alla facciata Sud dell'Alpe detta di Trevigno. All'Ovest di quest'Alpe e alla distanza di sessanta metri si è ritro-

vecchio, se n'è fatto piantare uno coi suoi testimoni formato da una pioda di sarizzo dell'altezza di braccia due, larghezza braccia uno, grossezza oncie due, e vi si è fatto scolpire dalla parte di Lanzo una croce ed il n.º 15 con le lettere L M indicante Lanzo milanese, e dalla parte svizzera le lettere L C S spieganti Lugano e Castagnola svizzeri; resta infisso nel terreno oncie nove, e si alza fuori terra oncie quindici.

vato il termine n.º 15. Questo sentiero forma una curva prossimamente orizzontale della montagna lungo le sinuosità delle testate della Valle Rovina. Esso discende leggiernente nella sua porzione media e si rileva per salire al prato Trevigno. Nel suo corso esso incontra i tre punti seguenti. L'uno è il termine n.º 14 $\frac{1}{3}$. La sua posizione è tale che rileva il termine n.º 14 nella direzione Nord pochi gradi all'Est, e seconda la punta più bassa (quella di diritta) della cima del Sasso Grande, monte della catena che divide la Valsolda dalla valle di Lugano. Di più da esso si veggono prossimamente in linea retta i due campanili di Massagno e di Bosco, quello di Bosco obliquando un poco a sinistra.

Il secondo è il termine 14 $\frac{2}{3}$. Esso consiste in un'incisione in forma di croce sopra una roccia scoperta di calciscisto, che rileva la foce della Val-Rovina in direzione del monte di Albigorio, e lasciando poco a diritta il campanile di Brè.

Il terzo è l'intersezione del sentiero con il ramo della Val-Rovina, ove trovasi la fontana di Trevigno e il casello del latte addetti all'Alpe di questo nome.

Misurata secondo la sinuosità del sentiero la distanza tra questa fontana e il termine 14 $\frac{2}{3}$, si è ritrovata di duecento e quaranta metri, quella dalla fontana al termine n.º 14 $\frac{1}{3}$ di seicento e quaranta. Il termine n.º 14 $\frac{1}{3}$ nuovamente piantato con i suoi testimoni porta scolpito, oltre il numero,

QUESTIONE SESTA

sul luogo detto il *Colmo di Creccio* tra i Comuni di Lanzo lombardo ed Arogno svizzero. - Trattato di Varese. - Specificazione di Porlezza 25 agosto 1754, alinea 28, verso 1. - Tipo XII del Trattato di Varese. - Piano annesso N.^o V rosso.

Testo del Trattato

Ascendendo dal detto termine al colmo detto il Piano di Creccio, più discendendo per retta linea al piano di Creccio ossia di Creccio, per la tratta in tutto di trabucchi trecento trenta, si è trovato un altro termine vecchio formato di una pioda di sarizzo bianco alto fuori terra oncie quindici, largo oncie sette, grosso oncie una e mezza con scolpita la lettera L dalla parte di Lanzo ed il 1610, e vi si è fatto aggiungere la lettera M per indicare Lanzo milanese, con il n.º 19, e dalla parte di ponente si è ritrovata scolpita la lettera R, essendovisi aggiunta la lettera S per dinotare Rogno svizzero.

le lettere L. I. (Lanzo Italia) dal lato italiano, e G. S. (Gandrio Svizzera) dal lato svizzero. Si erge fuori terra centimetri cinquanta. La croce numerata n.º 14 2/3 porta superiormente la lettera I. (Italia) e inferiormente quella S. (Svizzera).

Si è stabilito che la fontana di Trevigno sia di uso comune ai pastori dei due Stati, e libero in ogni circostanza il transito dall'Alpe di questo nome alla fontana ed all'annesso casello.

Modificazioni della Commissione.

Ascendendo da questo termine n.^o 18 (che essendosi trovato spiantato, fu dalla Commissione fatto ristabilire) si salirà alla più alta cima del monte di Creccio, non più secondo la linea retta, ma secondo le sinuosità della costiera; poi da questa più alta cima discendendo in linea retta al Piano di Creccio ossia di Crecchio, si ritrova un altro termine ch'è il n.^o 19 citato dal testo.

QUESTONE SETTIMA

27

sul luogo della Cascina **Pianazzo** tra i Comuni di Ronago Lombardo e Novazzano svizzero. - Trattato di Varese. - Specificazione di Milano 20 ottobre 1754, alinea 77, verso 1.
 - Tipo XV del Trattato di Varese.

Testo del Trattato.

Rivoltandosi alla destra verso ponente, e seguendo l'andamento di una siepe viva per la tratta di trabucchi trenta, indi attraversando il ronco addimandato il Pianazzo, e passando avanti del portico della cascina del Pianazzo per la tratta di trabucchi cinquantacinque, poi proseguendo l'accesso che va alla detta cascina sino al zerbido detto la Pansella per altri trabucchi trentasette immediatamente fuori alla sinistra della porteglia che serve per detta cascina, si è fatto piantare coi suoi testimoni un termine di sasso rozzo, lungo oncie diciotto, largo oncie nove, grosso oncie tre, su cui si è fatto scolpire il n.º 93 con le lettere N S dalla parte di levante indicanti Novazzano svizzero, e dalla parte di ponente le lettere R M spieganti Ronago milanese. S'erge fuori terra oncie nove.

Modificazioni della Commissione.

Rivoltandosi alla destra verso il Sud-Ovest si prenderà l'allineamento della facciata Sud-Est della cascina denominata Pianazzo, ove, di contro all'angolo Est di detta cascina, si è piantato con i suoi testimoni un nuovo termine portante il numero 92 ½. Esso è di granito, largo di quaranta centimetri, alto fuori terra di trentaquattro, e oltre al numero citato, porta dal lato italiano le lettere R. M. (Ronago milanese) e dal lato svizzero le lettere N. S. (Novazzano svizzero).

Da questo termine radendo la facciata suddetta della cascina e prendendo in linea retta la direzione Sud-Ovest verso il zerbido detto la Pansella, per il tratto di metri cento circa, si è trovato il termine n.º 93 citato dal testo.

QUESTIONE OTTAVA.

lungo il torrente *Vallinera* tra i Comuni di Porto lombardo e Meride svizzero. - Trattato di Varese. - Specificazione di Viggù 6 agosto 1754, alinea 8, verso 1. - Tipo VIII del Trattato di Varese.

Testo del Trattato.

Dal detto termine seguendo pure verso mezzogiorno per trabucchi trentacinque il bordo d'essa strada, ed un piccol tratto detto di Vallineradi Carlo Battista Buzzo di Porto, indi attraversando lo stradale suddetto, ed andando a seconda del riale per trabucchi settanta circa, salendo poscia in linea per altri trabucchi trentacinque sino alla strada detta di Sassello, che viene da Merete e va alla cascina detta del Monte Casolo, sul bordo superiore di detta strada vi è altro termine vecchio di sarizzo infisso nel terreno della grossezza di oncie nove, e s'erge fuori terra oncie dodici, in cui vi è scolpita una croce e le lettere P O dalla parte di Porto, e la lettera M dalla parte di Merete, e sotto esse lettere si è fatto nuovamente scolpire il n.º 53.

Modificazioni della Commissione.

Dal detto termine (n.º 52) seguendo verso mezzogiorno per il tratto di novantacinque metri circa l'orlo di essa strada e di un piccolo prato detto di Vallinera, indi attraversando lo stradale suddetto, e rimontando a seconda del riale per metri duecento circa, si è piantato coi suoi testimoni un nuovo termine portante il numero 52 1/2. Esso termine è di granito, è alto fuori terra centimetri cinquanta e largo di sessantasette circa. Porta oltre il suo numero, le lettere P. I. (Porto Italia) dal lato italiano, e M. S. (Meride svizzero) dal lato svizzero. Esso è lontano metri quattro dal mezzo del torrente che costituisce il vero confine. Da esso salendo in linea retta nella direzione di mezzogiorno per altri duecento metri circa fino alla strada detta di Sassello, che viene da Meride, e va alla cascina detta del Monte Casolo, sull'orlo superiore di essa strada si è rinvenuto il termine n.º 53 citato dal testo.

QUESTIONE NONA

103

QUESTIONE NONA

Trattato di Varese. - Specificazione di Luino. 22 luglio 1754, alinea 39, verso 1. - Tipo VI del Trattato di Varese.

Testo del Trattato.

Ed ancorchè siasi segnato il detto termine trabuchi quattro superiormente al detto fiume Tresa; si ritiene che il medesimo fiume sia divisorio dei due Stati.

Il detto fiume Tresa nel sito poc'anzi indicato verso tramontana scorre interamente nel dominio milanese, e va a sboccare nel Lago Maggiore, e rivolgendosi verso mezzogiorno a seconda della sua fortuosità contro la corrente dell'acqua prosegue la linea del confine, sino all'infrascritto lago donde proviene.

Modificazioni della Commissione.

Ed ancorchè siasi segnato il detto termine (n. 48) dieci metri superiormente al detto fiume Tresa, si ritiene che il filone principale del detto fiume sia divisorio dei due Stati.

Il detto fiume Tresa nel sito poc'anzi indicato verso tramontana scorre interamente nel dominio milanese, e va a sboccare nel Lago Maggiore, e rivolgendosi verso mezzogiorno a seconda delle sue fortuosità contro la corrente dell'acqua con il suo filone principale prosegue la linea del confine sino all'infrascritto lago da cui proviene.

In questa tratta la manutenzione dei due punti attualmente esistenti di Ponte Tresa e Cremenaga, come pure l'espurgazione del letto del fiume sarà d'ora in poi a spese comuni dei due Stati confinanti. Ma la pesca lungo di esso e la giurisdizione sull'esercizio della medesima non cesseranno di essere, come sono attualmente, devolute per intiero alla Svizzera.

QUESTIONE DECIMA.

nel sito detto *Bocca-Nave* fra i Comuni di Dumenza lombardo e Astano svizzero. - Trattato di Varese. - Specificazione di Luino 22 luglio 1734, alinea 28, verso 1. - Tipo V del Trattato di Varese.

Testo del Trattato.

Dalla suddetta fontana Tegnente discendendo verso mezzogiorno per la tratta di trabucchi novanta sino al sito denominato in *Bocca Nave* indicato nella detta Specificazione A alla lettera G ritrovasi un sasso grande qual è di figura quadrata d'oncie ventidue sulla cima ed oncie ventiquattro sul fondo, e s'erge fuori terra verso mezzogiorno braccia due, oncie tre, e dalle altre tre parti oncie ventidue, formando naturalmente quattro facce, e sopra quella verso Dumenza si è fatto scolpire una croce colle lettere DUM. MIL spiegantili Dumenza milanese, e nella faccia che risguarda verso Astano si è fatto scolpire una croce colle lettere AST. SVIZ. indicanti Astano svizzero; sopra la faccia poi che risguarda il cielo si è fatto scolpire il 1734 con sotto il n.^o 38, accanto del medesimo sasso vi è un sentiero che da Astano conduce a Dumenza.

Dal suaccennato termine ascendendo verso mezzogiorno per la tratta di trabucchi trecento sessantadue, attraversando vari pezzi di terra di diversi particolari di Dumenza e di Astano, si arriva al piede del roccia detto di

Modificazioni della Commissione.

Dalla suddetta fontana Tegnente discendendo verso mezzogiorno ponente per la tratta di trabucchi novanta sino al sito denominato in *Bocca Nave* indicato nella detta specificazione A alla lettera G, ritrovasi un sasso grande, quale è di figura quadrata, di oncie ventidue sulla cima ed oncie ventiquattro sul fondo. S'erge fuori terra verso mezzogiorno braccia due, oncie tre, e dalle altre tre parti oncie ventidue, formando naturalmente quattro facce. Sopra quella di Dumenza si è fatto scolpire una croce con le lettere DUM. MIL, spiegantili Dumenza milanese, e nella faccia che risguarda verso Astano si è fatto scolpire una croce colle lettere AST. SVIZ., indicanti Astano svizzero. Sopra la faccia poi che risguarda il cielo si è fatto scolpire il 1734 con sotto il n.^o 38. A canto del medesimo sasso vi è un sentiero che da Astano conduce a Dumenza.

Dal suaccennato termine ascendendo pure verso mezzogiorno ponente, ma non sull'allineamento tra il n.^o 37 e il n.^o 38, bensì obliquando leggermente ancora verso ponente per il tratto di trabucchi trecento sessantadue, attraversando vari pezzi

Clivio, chiamato anche **Bolla rossa**, nell'imboccatura della Val Maggiore, ed in questo roccio che ha la faccia risguardante a levante della larghezza di un trabucco, in altezza fuori terra di un trabucco e mezzo, si è fatto scolpire una croce, ed accanto di essa a ponente verso Dumenza le lettere D. M. spieganti Dumenza milanese, e dalla parte di levante verso Astano le lettere A. S. indicanti Astano svizzero ed al di sopra il n. 39. Questo roccio è assai grande e continuativo tanto verso mezzogiorno, quanto verso tramontana, facendo vari giri, ed è tutto compreso dalla parte del milanese.

Come si è convenuto nel trattato di Varese,

di terra di diversi particolari di Dumenza e di Astano, si arriva al piede del roccio detto di Clivio, chiamato anche **Bolla rossa**, nell'imboccatura della Val Maggiore. Ed in questo roccio che ha la faccia risguardante a levante della larghezza di un trabucco, in altezza fuori terra di un trabucco e mezzo, si è fatto scolpire una croce, ed a canto di essa, a ponente verso Dumenza, le lettere D. M. spieganti Dumenza milanese, e dalla parte di levante verso Astano la lettere A. S. indicanti Astano svizzero e al di sopra il n. 39. Questo roccio è assai grande e continuativo tanto verso mezzogiorno, quanto verso tramontana, facendo vari giri, ed è tutto compreso dalla parte del milanese. Come si è convenuto nel Trattato di Varese,

QUESTIONE UNDECIMA

Confini non specificati dal Trattato di Varese del Comune di Campione con il circostante territorio svizzero. - Piani annessi VI e VII.

I confini fra il territorio del Comune di Campione, il quale è circondato per ogni parte da Comuni svizzeri, sono adottati quelli risultano dalla descrizione seguente, la quale denoterà in pari tempo la linea di frontiera fra i due Stati lungo il tratto corrispondente.

Il piccolo fiumicello detto la Valle del Molino di Caprino forma il confine estremo verso levante fra il territorio di Campione ed il Comune di Castagnola svizzero, e ciò per la tratta di metri sessantacinque dallo sbocco rimontando verso il monte. Per tale tratta il letto del fiume è tutto sul territorio italiano, ed il confine preciso è costituito dalla sponda destra di detto fiumicello. Alla distanza indicata di detti sessantacinque metri a destra del fiumicello, rimontando, vi è il termine n. 1.

Dal n.^o 1 si va in linea retta per sessanta metri ad una rupe che s'erge isolata sopra la cresta continua, ed è chiamata la Mitra di S. Ambrogio. Sopra detta rupe venne inciso il n.^o 2. Il territorio svizzero confinante, sia dal n.^o 1 al n.^o 2 che in appresso, si sino all'ultimo (14), è sempre quello del Comune di Arogno.

Dal n.^o 2 seguendo la cresta del monte lungo i sassi detti del Cane, e quasi in linea retta per la fuga di metri settecento due, si arriva al termine n.^o 3 di granito infisso nel luogo detto Pian Boffino o Piano di Pugierna.

A metri 75.50 da questo confine ed in linea retta trovasi il termine n.^o 4 di granito, posto sulla strada che mette al Piano Boffino e Pugierna.

A metri 78.60 in linea retta dal n.^o 4 in vicinanza del vallone sotto S. Evasio trovasi il termine n.^o 5 di granito.

A metri 143 in linea retta dal n.^o 5, al confine della proprietà della prebenda parrocchiale di Arogno, trovasi il termine vecchio in granito portante il n.^o 6.

A metri 154 dal suddetto termine n.^o 6, e seguendo l'andamento del confine della proprietà della prebenda parrocchiale di Arogno, trovasi il termine nuovo in granito col n.^o 7.

A metri 179 dal detto n.^o 7, e seguendo sempre il confine di detta proprietà della prebenda di Arogno, trovasi altro termine nuovo posto nella valle del Ghiarone portante il n.^o 8.

A metri 56 dal medesimo trovasi altro termine nuovo posto sulla costa del bosco detto Cugnoli ed in linea retta del precitato termine. Sul medesimo venne inciso il n.^o 9.

A metri 216.50 dal n.^o 9 ed in linea retta trovasi un graff masso isolato che è detto il Sasso di Cornare, sul quale havvi inciso il n.^o 10.

A metri 78.60 in linea retta dal suddetto trovasi altro termine in granito con inciso il n.^o 11.

A metri 258 in linea retta dal suddetto havvi un altro termine con inciso il n.^o 12.

A metri 223 ed in linea retta dal n.^o 12 havvi altro termine nuovo in granito con inciso il n.^o 13.

A metri 245 ed in linea retta dal suddetto trovasi altro termine nuovo con inciso il n.^o 14.

Continuandosi la linea tracciata fra i numeri 13 e 14 nella stessa direzione per altri sette metri oltre il detto n.^o 14, s'incontra la valle detta la Valle della Punta; e questa segna l'ultimo confine col Comune di Arogno, e comincia quello col territorio del Comune svizzero di Bissone.

Da questo punto la valle medesima segna il confine sino al suo incontro colla strada nuova carreggiabile fra Campione e Bissone, nel luogo ove esiste una piccola cappella, per metri 610 misurati lungo la sinuosità della valle.

Al punto ove s'incontra la menzionata strada, il confine segue il ciglio verso il lago della medesima per la fuga di metri 92, correndo da mezzogiorno a tramontana, quindi ad angolo retto si volge a ponente; e, seguendo il fondo prativo di proprietà della chiesa della Madonna dei Guirli, giunge sino al lago percorrendo una lunghezza di metri 63.

Tutti i termini nuovi portano incise le lettere C. I. dall'un lato che significano Campione Italia, ed A. S. dall'altro che significa Arogno Svizzera.

Essi vennero piantati coi relativi testimoni, ed in modo che le iniziali prospettano verso il territorio rispettivo Italiano e Svizzero.

La Costa di S. Martino finora posseduta dal Comune di Campione, qual parte del suo territorio e di ragione privata, sull'opposta riva occidentale del lago di Lugano viene ceduta alla Confederazione svizzera, ed insieme ad essa la giurisdizione sulla metà del lago interposto alle condizioni stesse che si verificano in generale colà dove le due rive del lago sono l'una di proprietà italiana, l'altra di proprietà svizzera.

In pari tempo dichiarasi che questo fatto della cessione della Costa di S. Martino alla Svizzera non potrà mai essere per sé stesso invocato per aggravare le attuali relazioni daziarie tra il Comune di Campione e la Svizzera.

Così stabilita definitivamente la frontiera, e ordinata la collocazione dei nuovi termini, la Commissione si è nuovamente trasportata sulla faccia dei luoghi, onde riconoscere e verificare questo lavoro. Essa ha constatato che le operazioni erano state eseguite con esattezza.

I Commissari dei due Stati avendo così terminato il lavoro di delimitazione, di cui erano stati incaricati, hanno sottoscritta la presente Convenzione, la quale non avrà valore ed effetto, se non quando sarà stata ratificata dai Poteri supremi degli Stati contraenti.

A questa Convenzione vanno annessi gli allegati seguenti:

Sotto il N.^o 1 il testo del Trattato di Varese con le specificazioni che lo completano;

Sotto il N.^o 2 un quadro d'insieme e 16 tipi di dettaglio illustrativi del Trattato suddetto;

Sotto il N.^o 3 sette i piani di dettaglio figuranti a gran scala
alcuni dei luoghi più importanti, su cui c'èudevano contestazioni, e sui
quali si sono tracciate le relative conclusioni;

Sotto il N.^o 4 numero dieci rendiconzi relativi alle discussioni
ed operazioni di campagna, cui hanno dato luogo le varie questioni
risolute dalla Commissione.

Fatto in doppio originale a Lugano il giorno cinque ottobre mille
ottocento sessant'uno. I. Ora che si salvi onorevolezza i due

I Commissari Italiani

I Commissari Svizzeri

firmato Lucio TONELLI, ho onorevolezza di firmato BOURGET DOXAT.

E. DE VECCHI. C. BATTAGLINI.

PAOLO TURCONI.

Noi avendo veduto ed esaminato la Convenzione qui sovrascritta
ed approvandola in ogni e singola sua parte l'abbiamo accettata,
confermata e ratificata; e per le presenti l'accettiamo, confermiamo
e ratifichiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente
osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di nostra mano le
presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro
Reale Sigillo.

Dat. dal Nostro Real Palazzo in Torino addì sei del mese di aprile
l'anno del Signore mille ottocento sessantadue e del Regno Nostro
il decimoquarto.

VITTORIO EMANUELE

Per parte di S.M. il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Giacomo DURANDO.

Per copia conforme all'originale di cui nell'atto stesso il 1^o VI si dice:

STAMPERIA REALE.